



Prot. n. 45969 del 18/10/2019

DIRETTIVA DEL SINDACO

Direttiva sul rilascio ai dipendenti dei nulla osta per la mobilità volontaria ex art. 30, del d.lgs 165/2001

IL SINDACO

Richiamate

>le disposizioni dettate dall'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, così come novellato dall'art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in base alle quali, le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

>l'art. 34, comma 10 del Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 121 del 14/05/2018 ai sensi del quale *"Il dipendente del Comune di Monterotondo che intende richiedere il trasferimento ad altra Amministrazione deve presentare al Servizio addetto alla gestione del Personale apposita istanza. Il nulla-osta al trasferimento è rilasciato, a richiesta dell'Ente di destinazione, solo previo parere del Dirigente del servizio cui il dipendente è assegnato."*

Considerato che, in base alle disposizioni dettate dal succitato art. 30 D.Lgs. 165/2001, la mobilità volontaria va considerata tra i più importanti strumenti per la corretta gestione delle risorse umane in caso di reclutamento di personale;

Precisato che la mobilità volontaria dei dipendenti da un ente pubblico ad un altro, anche di altro comparto, in applicazione della disciplina di cui all'art. 30 del D.lgs 165/2001, si configura quale cessione di contratto e non rappresenta una cessazione dal rapporto di lavoro, tant'è che il dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in essere nell'ente di provenienza (c.d. neutralità finanziaria);

Preso atto che:

>l'art. 1, comma 47, della legge 311/2004 prevede che *"in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno precedente"*;

>la Deliberazione n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010 della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo che conferma la vigenza del sopra menzionato art. 1, comma 47, della legge 311/2004 (finanziaria 2005);

>la nota prot. n. 46078/2010 con la quale il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri fa proprio il principio derivante dall'applicazione del più volte richiamato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, per cui *"la mobilità non verrà considerata né nella base del calcolo della spesa dei cessati, né nel costo degli assunti"*;



>ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.L. 95/2012, *“le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”*;

Tenuto conto altresì che la mobilità volontaria, anche a causa della rarefazione del numero dei dipendenti pubblici, soprattutto negli enti locali, incontra crescenti difficoltà attuative in quanto gli Enti datori di lavoro concedono con difficoltà i necessari nulla-osta ai propri dipendenti e che inoltre l'articolo 14-bis introdotto dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha previsto l'obbligo per i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, *“anche se sprovvisti di articolazione territoriale”*, di restare nella sede alla quale sono stati assegnati, *“per un periodo non inferiore a cinque anni”*;

Considerato altresì che l'Amministrazione comunale soffre una grave carenza di personale a causa dei numerosi pensionamenti intervenuti in questi ultimi anni, nonché dei rigidi vincoli di finanza pubblica in tema di assunzioni, che non hanno consentito un adeguato ricambio generazionale del personale dipendente;

Tenuto Conto che il Sindaco, sovrintendendo al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune a norma dell'art.50 T.U.E.L., può emanare direttive, rivolte ai dirigenti, ai sensi e per gli effetti del successivo art.109 T.U.E.L.;

Atteso che ai sensi dell'art. 26, co.3 dello Statuto Comunale: Il Sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'Amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale; esplica il suo mandato in osservanza delle Leggi e delle norme del presente Statuto; assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune.

Richiamato l'Art. 14 co.1 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale stabilisce che le **direttive del Sindaco**: vengono inviate in forma scritta ai Dirigenti/Responsabili per l'esercizio dell'attività di indirizzo politico e di controllo;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;

Visto lo statuto del Comune di Monterotondo ed i vigenti regolamenti interni;

Dato atto le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

1. Il rilascio del nulla-osta preventivo dell'Amministrazione, (che andrà perfezionato in sede di definizione della procedura di mobilità in uscita in caso di esito positivo della selezione), richiesto dal dipendente per partecipare a procedure di mobilità volontaria verso altri Enti ai sensi dell'art.30 del D.lgs 165/2001 viene concesso dal Dirigente competente previo esame congiunto con il Sindaco/ Assessore di riferimento del Servizio interessato e con il Segretario Generale, i quali valuteranno l'opportunità di concedere o meno il nulla osta in relazione ai seguenti aspetti organizzativi e motivazionali:

>le esigenze e le necessità dell'Amministrazione in relazione al profilo professionale rivestito dal dipendente e alle eventuali ricadute sulla funzionalità del Servizio interessato, in un'ottica comunque di priorità dei fabbisogni di personale assegnati alle singole unità amministrative comunali;



>le richieste di mobilità in uscita avanzate dal dipendente e legate tuttavia a documentati gravi motivi di salute o a particolari esigenze personali o familiari;

2. Il rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento è soggetto alla medesima procedura valutativa di cui al punto 1, poiché non sussiste automatismo tra rilascio del nulla-osta preventivo e concessione successiva dell'autorizzazione definitiva alla mobilità a seguito dell'esito positivo della selezione, in quanto devono essere comunque effettuate ponderate valutazioni in merito, tenendo sempre in adeguata considerazione le prioritarie le esigenze di funzionalità dell'Ente, anche con riferimento ai tempi e le modalità di attivazione del trasferimento stesso;

3. E' ammessa la mobilità compensativa o di interscambio (ex art. 7 D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988) tra dipendenti del medesimo comparto, di pari categoria e profilo professionale, attivata dagli stessi dipendenti interessati, previa acquisizione del parere favorevole da parte di entrambi gli enti coinvolti nella procedura. La mobilità compensativa tra dipendenti avviene a parità di categoria, profilo professionale, nonché di posizione economica pari o inferiore a salvaguardia del principio di contenimento della spesa complessiva del personale, fermo restando la necessità del parere favorevole di entrambi gli enti coinvolti;

4. Di Trasmettere copia del presente provvedimento a:

- > tutti i Sig.ri Assessori;
- > tutti i Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi Autonomi;
- > alla RSU;

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio;

Il Sindaco

Riccardo VARONE